



Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria,
Provincia Barletta-Andria-Trani



Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

E p.c

al Sig. Presidente
SEDE

OGGETTO: Nuove regole per la soluzione delle controversie -

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2012, il Provvedimento del 1 marzo 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, concernente il nuovo Regolamento che disciplina la procedura per la risoluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n., D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

L'art. 6 citato, afferma, infatti, che "l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici prevede che oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme (...) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione (...)".

Di seguito si riportano, pertanto, i punti più significativi del nuovo Regolamento:

• **Soggetti legittimati**

Possono presentare istanza di parere:

- La stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
- L'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
- I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente.

L'istanza può essere presentata in maniera congiunta dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate; nel primo caso, l'Autorità emana il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Nel caso in cui l'istanza sia presentata singolarmente, l'Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini della emanazione del parere sulla base dei seguenti criteri ponderali:

- Presentazione dell'istanza da parte di una stazione appaltante;

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo
Tel. 0882.1970200 - Fax 0882.596522 - Mail: g.generale@provincia.lt.it



- Carattere di novità e di complessità della questione di diritto sottoposta all'Autorità e possibilità di incidenza della stessa su future procedure ad evidenza pubblica;
- Valore economico della controversia;
- Valore sociale della controversia.

• **Istanze non ammissibili**

Il documento in commento precisa che non sono ammissibili le seguenti istanze:

- Presentate da soggetti diversi di quelli individuati all'art. 2, comma 2, del Regolamento in esame;
- Relative a questioni che non sono oggetto di una controversia insorta tra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- Su questioni che attengono alla fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- Su questioni per la risoluzione delle quali è stato già presentato ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria;
- In violazione di quanto disposto dal decreto in relazione alle modalità di presentazione della domanda.

• **Modalità di presentazione della domanda**

La domanda va presentata tramite un modello allegato al provvedimento in commento - scaricabile dal sito istituzionale dell'AVCP - e deve essere trasmessa all'ufficio del precontenzioso via fax, o per raccomandata o per posta elettronica certificata.

È nella facoltà dell'Autorità valutare, in base alla documentazione ricevuta e alle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate previa apposita richiesta contenuta nell'istanza. L'audizione ha luogo presso l'Autorità, alla presenza di un rappresentante della stessa e di tutte le parti interessate.

La decisione sulla questione oggetto della controversia è denominata "parere ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. n., d.lgs. n. 163/06. Il parere redatto sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, e approvato dal Consiglio dell'Autorità, viene trasmesso alle parti interessate.

• **Possibile riesame**

Il Regolamento precisa, infine, che non sono ammissibili le istanze aventi ad oggetto il riesame di una questione controversa già decisa dall'Autorità con parere emesso o per la quale l'ufficio ha disposto l'archiviazione, ad eccezione del caso in cui vengano dedotte e documentate ragioni di fatto e/o di diritto.

oooooooooooooooo

Alla luce di quanto innanzi, invito le S.S.L.L. a prendere visione del nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n., del d.lgs. n. 163/06, emanato dall'AVCP nonché a seguirne le procedure nelle ipotesi ivi previste.

Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo
Tel.: 0883.1976250 - Fax: 0883.395632 - Mail: g.generale@provincia.sa.it